



Schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e Azienda Zero per le finalità di partecipazione al progetto europeo "ORCHESTRA Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic - Grant Agreement n. 101016167

(di seguito "Accordo")

Tra

Regione del Veneto, codice fiscale.....e Partita I.V.A....., di seguito indicato come "*Beneficiario*", rappresentata per il presente atto dal dott....., domiciliato per la carica presso Regione del Veneto,.....sita in Venezia,.....;

e

Azienda Zero, codice fiscale.....e Partita I.V.A., di seguito indicata come "*Parte Terza*", con sede legale in....., Via....., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Direttore Generale dott....., nominato alla carica giusta.....;

entrambe di seguito collettivamente indicate come le "*Parti*"

Premesso che

- con DGR n. 711/2020 la Regione del Veneto ha manifestato interesse a sostenere la partecipazione dell'Università degli Studi di Verona al Progetto Europeo denominato "ORCHESTRA - Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic" nell'ambito del Programma Horizon 2020, finalizzato alla creazione di un modello europeo per la definizione di modelli di prevenzione e di terapia efficaci nei confronti della infezione da Sars-CoV-2;
- con DGR n. 1333/2020 la Regione del Veneto, confermando l'interesse già espresso con la precitata DGR n. 711/2020, ha previsto un diretto coinvolgimento delle strutture regionali all'interno dei workpackage (WP) 2 e 3 del Progetto Orchestra e la collaborazione - ex L.R. n.19/2021 - con Azienda Zero per il campionamento, l'estrazione, l'elaborazione di dati anagrafici, epidemiologici, clinici, già presenti nei database regionali relativi sia ai pazienti COVID+ che COVID-;
- con medesima DGR n. 1333/2020 la Regione del Veneto ha dato, altresì, atto che i costi derivanti dall'attività sopra descritta saranno integralmente ristorati dal finanziamento europeo fino alla concorrenza massima dell'importo di € 246.000,00;



d5b7ab07



- per la realizzazione dei citati workpackage la Regione del Veneto ha sottoscritto con la Commissione Europea (Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione) e altre parti/Beneficiari, il contratto "Grant Agreement" n. 101016167, documento che oltre a disciplinare il contenuto e le modalità di partecipazione, regola i rapporti tra i Beneficiari (c.d. "Consortium Agreement");
- la Regione del Veneto, come precisato all'art. 14 del Grant Agreement, è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di Azienda Zero quale "Terza Parte" del Progetto;
- a seguito di modifiche introdotte all'Annex 1 al Grant Agreement, mediante Amendement approvati nel corso dell'esecuzione del progetto, la Regione del Veneto e Azienda Zero, in parziale riforma a quanto precedentemente stabilito, potranno partecipare, rispettivamente, come Beneficiaria e Terza Parte, alla realizzazione di diversi WP, ferme le condizioni economiche in origine stabilite;

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente Accordo, le Parti, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Regione del Veneto nei confronti della Commissione Europea e degli altri partner del Progetto,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto.

1.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere a conoscenza che il presente Accordo viene redatto per le finalità di adempimento, da parte della Regione del Veneto, in qualità di Beneficiario, delle obbligazioni direttamente assunte nei confronti della Commissione Europea e degli altri partner firmatari del contratto "Grant Agreement" n. 101016167 (e relativi allegati Consortium Agreement, Annex 1,2,3,4,5,6), documenti che le Parti dichiarano di conoscere e possedere, oltre che accettare in ogni loro parte, con particolare riguardo alle statuizioni in materia di proprietà intellettuale, diritti di accesso e confidenzialità e disposizioni finanziarie come di seguito richiamate negli articoli 8,11,12,13 del presente Accordo.

1.2 Le obbligazioni derivanti dal presente Accordo, ove compatibili, troveranno applicazione anche successivamente allo scadere del termine di sua durata.



Articolo 2. - Normativa applicabile, interpretazione, definizioni.

2.1 Per l'interpretazione del presente Accordo si richiamano espressamente le definizioni contenute nel Regulation (EU) no.1290/2013 of the European Parliament and of the Council del 11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e disseminazione in Horizon 2020 e nel Grant Agreement;

2.2. Al presente Accordo si applicano altresì:

- la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea "Horizon 2020", con particolare riferimento a quella concernente il ruolo della "Parte Terza";
- la prassi della Commissione Europea in materia di interpretazione della disciplina di cui al punto precedente, con particolare riguardo al documento "Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement", ultima versione;
- la normativa italiana ad integrazione delle precedenti, in quanto applicabile.

Articolo 3. – Durata dell'Accordo

3.1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art.10, la durata del presente Accordo ed ogni sua possibile modifica o estensione è correlata alle analoghe previsioni contenute nel Grant Agreement.

Articolo 4. - Oggetto del rapporto.

4.1. Nell'ambito del Progetto la Parte Terza collaborerà con il Beneficiario realizzando attività di *data management*, analisi statistiche ed epidemiologiche basate su flussi informativi correnti disponibili a livello regionale, secondo quanto descritto nell'Annex 1 del Grant Agreement relativamente all'ambito "estrazione e analisi dei dataset disponibili regionali".

Articolo 5. - Responsabili scientifici.

5.1. La Regione del Veneto indica quale proprio referente e responsabile scientifico del Progetto il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Dr.ssa Francesca Russo.

5.2. Azienda Zero individua quale proprio referente, e responsabile scientifico per le attività del presente Accordo, il Direttore dell'UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario, Dr.ssa Elena Narne.



Articolo 6. - Obblighi di Azienda Zero in qualità di “Parte Terza”

6.1. Per le finalità espressamente indicate all'art. 1 del presente Accordo, Azienda Zero si obbliga in modo specifico a:

- svolgere l'attività descritta al precedente art. 4 con la diligenza e la tempistica richiesta, nel rispetto delle fasi descritte nell'Annex 1 al Grant Agreement e delle indicazioni del Beneficiario;
- rispettare le previsioni contenute nel Grant Agreement, con particolare attenzione agli articoli 6, 7, 14, 18, 20, 22, 23, 35, 36, 38 e 39, impegnandosi ad agevolare l'adempimento da parte del Beneficiario;
- redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta, entro i termini indicati e secondo gli schemi forniti dal Beneficiario, salvo ritardi non imputabili alla Parte terza;
- predisporre il proprio Financial Statement (FORM C) e se necessario il relativo Certificate on Financial Statement (CFS) secondo le regole stabilite dal Grant Agreement e a presentare al Beneficiario – anche con riferimento agli obblighi di rendicontazione e reporting - i documenti originali cartacei firmati nei termini previsti, per l'invio elettronico alla Commissione Europea (Art. 18 Grant Agreement);
- conformarsi alle prescrizioni in materia di pubblicità, uso dell'emblema europeo, marchi registrati o logotipi analoghi stabiliti dal Grant Agreement;
- comunicare immediatamente al Beneficiario, ogni evento che possa compromettere l'esatta esecuzione del presente Accordo;
- sottoporsi ai controlli, alle ispezioni, alle verifiche e richieste di esibizione documentale che la Commissione Europea, la Corte dei Conti Europea, l'OLAF ritenessero necessarie nel corso della durata del Progetto e successivamente al suo completamento;

6.2. La Parte Terza si obbliga a non trasferire o far eseguire a terzi le obbligazioni di cui al presente Accordo.

Articolo 7. - Obblighi della Regione del Veneto in qualità di “Beneficiario”.

7.1. Il Beneficiario, nel rispetto degli obblighi assunti ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2, si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Accordo e, in modo specifico, a:

- mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art. 4, tenuto fermo l'obbligo di segretezza;
- trasferire alla Parte Terza il contributo finanziario spettante in ragione del presente accordo nei termini e in base agli adempimenti previsti nel successivo art. 8.



Articolo 8. – Trasferimento del contributo finanziario.

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il contributo finanziario stabilito a favore della Parte Terza dalla Commissione Europea nell'Annex 2 del Grant Agreement (Estimated Budget for the Action), come disciplinato nel Consortium Agreement (Section 7), è pari ad € 156.000,00 e sarà trasferito dal Beneficiario alla Terza Parte secondo le modalità e nei limiti previsti nel Grant Agreement, ovvero, come da tabella – tradotta in italiano - sotto riportata.

8.2 Il rimborso da parte del Beneficiario dei costi eleggibili sostenuti dalla Parte Terza, nella percentuale prevista dal Grant Agreement, è subordinato al preventivo rimborso al Beneficiario effettuato dalla Commissione Europea.

Modalità di erogazione del finanziamento da parte del Beneficiario a favore della Parte Terza	Percentuale delle quote di finanziamento erogate dal Beneficiario a favore della Parte Terza	Tempistica di versamento delle rate di finanziamento
<i>Acconto</i>	60% dell'acconto	Versamento del Beneficiario alla Parte Terza, a seguito del trasferimento dell'importo da parte della Comunità Europea al Beneficiario stesso
	40% dell'acconto	Versamento dal Beneficiario alla Parte Terza, a seguito della presentazione da parte di quest'ultima, dopo 12 mesi, di un rendiconto finanziario contenente l'indicazione delle spese sostenute, ammontanti ad almeno il 70% della quota di acconto ricevuta (60%), previa approvazione dei costi dichiarati da parte dell'Assemblea Generale
Quota intermedia	100% della quota intermedia di finanziamento (fino al 85% dell'importo totale del finanziamento)	Versamento dal Beneficiario alla Parte Terza, a seguito della presentazione da parte di quest'ultima, dopo 18 mesi, di un rendiconto finanziario e il trasferimento della quota intermedia da parte della Comunità Europea al Beneficiario stesso
Saldo	100% del saldo (fino al 15% dell'importo totale del finanziamento)	Versamento alla Parte Terza da parte del Beneficiario, a seguito del trasferimento del saldo da parte della Comunità Europea al Beneficiario stesso



Articolo 9. - Responsabilità della Parte Terza per le obbligazioni derivanti dall'Accordo.

9.1. La Parte Terza è responsabile per i danni derivanti al Beneficiario dal mancato o inesatto svolgimento delle sue attività come previste nel Progetto. In particolare la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea così come descritti nel Grant Agreement, e a quelli assunti nei confronti degli altri beneficiari.

9.2. La Parte Terza dovrà tenere indenne il Beneficiario dalle eventuali pretese, azioni, richieste di danni degli altri Beneficiari e di terzi in relazione all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa con il presente Accordo. Nei limiti consentiti dalla legge, e fatto salvo il dolo e la colpa grave, tale responsabilità si intende limitata alla quota di contributo finanziario spettante alla Parte Terza.

9.3 Per gli eventuali danni subiti a motivo dell'inadempimento del presente accordo da parte della Parte Terza, il Beneficiario potrà rivalersi direttamente sulle somme dovute alla Parte Terza in base al precedente articolo 8 del presente Accordo.

9.4 La Parte Terza non potrà essere ritenuta responsabile qualora il mancato od inesatto adempimento dipenda da cause di forza maggiore, provocate da eventi fuori dal suo controllo e ragionevolmente inaspettati, comunicati tempestivamente al Beneficiario. Le Parti si accorderanno sulle misure necessarie per ridurre gli effetti derivanti dalle cause di forza maggiore. Qualora la causa di forza maggiore continui per un periodo superiore a due (2) mesi, il Beneficiario avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il presente Accordo senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti.

Articolo 10. - Scioglimento dell'Accordo prima del termine.

10.1. Le Parti convengono che il Beneficiario potrà risolvere il presente Accordo, nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.3 nonché a seguito dell'inadempimento o della violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste dagli artt. 4, 6 e 13 del presente Accordo, previo invio alla Parte terza di invito ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione, da inoltrarsi a mezzo PEC. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Beneficiario al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Parte Terza.



10.2. In caso di cessazione del presente Accordo, per qualunque motivo intervenuta, la Parte Terza dovrà immediatamente interrompere in via definitiva l'attività prevista nell'Annex 1 del Grant Agreement e restituire al Beneficiario le informazioni e i materiali da questi consegnati, nonché i risultati dell'attività conseguiti al momento della cessazione.

10.3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Grant Agreement.

10.4. Il presente Accordo cesserà altresì anticipatamente qualora la Commissione Europea approvi una modifica del Grant Agreement concernente la cessazione della Parte Terza.

10.5 In qualunque caso di scioglimento del presente Accordo prima della sua naturale scadenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 del presente accordo la Parte Terza avrà diritto al solo contributo ad essa riconosciuto della Commissione Europea per le attività svolte e i relativi costi sostenuti e rendicontati fino alla cessazione del Grant Agreement.

Articolo 11. – Proprietà intellettuale.

11.1 Il Beneficiario sarà l'esclusivo titolare di tutti i Risultati e di tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad essi relativi, derivanti dall'attività svolta dalla Parte Terza in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo, salvo diversi accordi separati tra le Parti.

Articolo 12. – Disseminazione.

12.1 La Parte Terza si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati derivanti dall'attività svolta in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo, previa trasmissione in via riservata al Beneficiario della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi. Il Beneficiario avrà facoltà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della bozza (in via tra loro alternativa):

- di comunicare per iscritto alla Parte Terza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi e quindi eliminate dal testo;
- di richiedere per iscritto alla Parte Terza che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Beneficiario ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.



12.2 Ove il Beneficiario ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte Terza potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

12.3 La Parte Terza si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i Risultati suddetti sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo, dando visibilità al finanziamento in conformità all'art. 38 del Grant Agreement.

Articolo 13. – Riservatezza.

13.1 La Parte Terza si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute dal Beneficiario e qualificate espressamente e per iscritto come confidenziali al momento della comunicazione, e a tenere strettamente riservato in ogni sua parte il contenuto del presente Accordo, per tutta la durata del Progetto e per ulteriori 5 anni dalla data di fine del Progetto medesimo. La Parte Terza si impegna pertanto a: non divulgare o rendere accessibili a soggetti terzi, in tutto o in parte, le informazioni confidenziali; non utilizzare in alcun modo le informazioni confidenziali per finalità diverse dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo; restituire o distruggere immediatamente, dietro semplice richiesta da parte del Beneficiario, ogni documento ed ogni altro materiale contenente le informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Gli obblighi di riservatezza non trovano applicazione con riferimento a:

- informazioni, dati e conoscenze che siano espressamente destinati alla diffusione tra il pubblico;
- informazioni, dati e conoscenze che siano di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili;
- informazioni, dati e conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione non sia stata causata da fatto illecito;
- informazioni, dati e conoscenze in relazione ai quali il Beneficiario fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità, nei limiti del consenso prestato;
- informazioni, dati e conoscenze che la Parte Terza possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dal Beneficiario;
- informazioni che Parte Terza è tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte Terza sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.



Articolo 14. – Trattamento dei dati personali.

14.1 Ciascuna Parte assicura che ogni trattamento di dati personali svolto in occasione del Progetto e per le finalità di perseguimento dei suoi scopi è legittimo e conforme con la normativa europea e nazionale in materia.

Le Parti dichiarano di essere consapevoli degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali disciplinata dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e di impegnarsi al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione nei trattamenti di dati personali conseguenti la stipula del presente Accordo.

Le parti altresì, con la sottoscrizione del presente atto, si obbligano ad espletare con tempestività le eventuali incombenze richieste dal trattamento dei dati personali con successivi e separati atti, determinando che l'inadempimento di una delle parti può essere motivo di risoluzione del presente Accordo.

Articolo 15. – Legge applicabile e Foro competente.

15.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti da esso, sono regolati dalla legge italiana.

15.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, Foro esclusivamente competente sarà quello di Venezia.

Articolo 16. - Comunicazioni.

16.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Beneficiario: prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it,
pec: area.sanita@pec.regione.veneto.it

Per la Parte Terza: direzione.generale@azero.veneto.it,
pec: protocollo.azero@pecveneto.it



16.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 17. - Clausola generale.

17.1 Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

17.2 Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

17.3 Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

17.4 Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 18. – Registrazione e spese.

18.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

18.2 L'imposta di bollo è a carico dei contraenti in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede la Parte Terza ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. Il Beneficiario si impegna a corrispondere alla Parte Terza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Articolo 19. – Consortium Agreement e Grant Agreement.

19.1 La Parte Terza dichiara di avere preso visione e di conoscere il Grant Agreement ed il Consortium Agreement ed i rispettivi allegati.



19.2 Il presente Accordo è il risultato della libera negoziazione intercorsa tra le Parti e pertanto non trova applicazione l'art. 1341 del c.c.

19.3 Sottoscrivendo il presente documento, le Parti dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

19.4 Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale delle Parti

Per il Beneficiario
Il Direttore della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Per la Parte Terza
Il Direttore Generale
di Azienda Zero

